

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 LUGLIO 2015

(proposta dalla G.C. 18 giugno 2015)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRO' Gioacchino	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	DELL'UTRI Michele	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	FERRARIS Giovanni Maria	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	FURNARI Raffaella	RICCA Fabrizio
BERTHIER Ferdinando	GENISIO Domenica	SBRIGLIO Giuseppe
BERTOLA Vittorio	GRECO LUCCHINA Paolo	SCANDEREBECH Federica
CARBONERO Roberto	LA GANGA Giuseppe	TROIANO Dario
CARRETTA Domenico	LEVI-MONTALCINI Piera	TROMBOTTO Maurizio
CASSIANI Luca	LOSPINUSO Rocco	VENTURA Giovanni
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente, n. 34 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: CERVETTI Barbara Ingrid - CURTO Michele - LATERZA Vincenzo - LIARDO Enzo - MARRONE Maurizio - TRONZANO Andrea.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ "FCT HOLDING" DA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A SOCIETÀ PER AZIONI - APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco Fassino e degli Assessori Tedesco e Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con deliberazione approvata in data 26 gennaio 2015 (mecc. 2014 06342/064), esecutiva dal 9 febbraio 2015, il Consiglio Comunale ha approvato alcuni indirizzi alla sua controllata "in house", "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico (d'ora in poi "FCT"), affinché la stessa procedesse all'avvio dell'operazione di emissione di titoli di debito, ex articolo 2483 Codice Civile, a favore di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, da ricercarsi con idonea procedura di gara.

L'operazione di emissione di titoli di debito, ex articolo 2483 Codice Civile, delineata nel provvedimento sopra indicato, era finalizzata ad estinguere il residuo debito della Società nascente dal Contratto di Finanziamento - di originari Euro 126,5 milioni - concesso da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 18 giugno 2004 e successivamente modificato ed integrato da Atti di Modifica, attualmente prorogato con l'Atto del 18 giugno 2014 fino alla scadenza finale, non più prorogabile, del 31 dicembre 2015.

L'operazione in oggetto si proponeva, altresì, di valorizzare al meglio il portafoglio delle azioni IREN (di risparmio) detenuto dalla società FCT pari a n. 94.500.000 azioni IREN.

Dopo l'approvazione degli indirizzi da parte del Consiglio Comunale con il sopra citato provvedimento deliberativo (mecc. 2014 06342/064), la società FCT ha avviato le verifiche e gli approfondimenti necessari per dare attuazione all'operazione finanziaria di emissione e collocamento dei titoli di debito, ex articolo 2483 Codice Civile, convertibili in un massimo di n. 94.500.000 azioni IREN.

Con riferimento alla fattibilità giuridica dell'operazione in oggetto, si sono resi necessari ulteriori approfondimenti legali.

Fermo restando che la concessione alle società a responsabilità limitata della facoltà di emettere titoli di debito costituisce una delle innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario operata con il Decreto Legislativo n. 6/2003 e s.m.i. - essendo vietata sotto la previgente disciplina l'emissione di obbligazioni da parte delle S.r.l. (cfr. articolo 2486, comma 3, Codice Civile ante riforma) - il Legislatore ha inteso, da una lato, consentire alle S.r.l. di ricorrere al mercato del capitale di credito per ottenere fonti di finanziamento e dall'altro, al fine di tutelare gli investitori dai rischi connaturati al finanziamento di una società - quale la S.r.l. - tradizionalmente "chiusa" ed istituzionalmente aliena all'accesso al mercato dei capitali, all'articolo 2483 Codice Civile ha posto alcuni limiti e condizioni all'emissione e circolazione dei titoli di debito, prevedendo che essi siano sottoscritti esclusivamente da "investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale" e che "in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima".

Tali limiti all'emissione, sottoscrizione e circolazione dei titoli di debito, pur ispirati a evidenti e condivisibili intenti di protezione nei confronti dei piccoli risparmiatori, rendono nel

complesso più difficilmente praticabile il ricorso allo strumento dei titoli di debito, poiché anche la disposizione non chiarisce quale sia l'estensione soggettiva della responsabilità nei confronti degli investitori non professionali che abbiano acquistato i titoli di debito.

In particolare, non è chiaro se sia tenuto a rispondere della solvenza della società nei confronti dei successivi acquirenti del titolo, che non siano investitori professionali, solo il primo sottoscrittore dei titoli di debito; o se, invece, con la locuzione "chi li trasferisce", il Legislatore abbia inteso estendere la responsabilità anche nei confronti degli altri investitori professionali che, dopo aver acquistato il titolo dal primo sottoscrittore (o da altro investitore professionale), lo abbiano alienato nel mercato cosiddetto "retail".

Gli orientamenti in materia possono essere ricondotti sostanzialmente a quattro filoni interpretativi.

Secondo un primo orientamento, il primo sottoscrittore sarebbe responsabile nei confronti di tutti i successivi acquirenti dei titoli di debito, che non siano soci o investitori professionali.

Per altra tesi, l'obbligo di garanzia in capo all'investitore professionale sottoposto a vigilanza che abbia originariamente sottoscritto i titoli di debito verrebbe meno nel momento in cui questi abbia trasferito i titoli ad altro investitore professionale sottoposto a vigilanza, il quale sarebbe tenuto in via esclusiva a garantire la solvenza dell'emittente nei confronti degli investitori non professionali a cui abbia successivamente alienato il titolo. In altri termini, secondo questa tesi, sarebbe tenuto a rispondere solo l'ultimo investitore professionale soggetto a vigilanza che abbia sottoscritto o acquistato i titoli di debito prima del loro collocamento presso il mercato cosiddetto "retail".

Per il terzo filone interpretativo, dovrebbero essere chiamati a rispondere, nei confronti dell'investitore non professionale, tutti i precedenti danti causa dei titoli di debito (ivi incluso il sottoscrittore originario), a prescindere dalla loro qualificazione, in analogia con quanto previsto per le girate di cambiali ed assegni.

Da ultimo, vi è chi sostiene che, in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, l'investitore cosiddetto "retail" dovrebbe essere garantito non solo dal primo sottoscrittore, né solo dall'ultimo investitore qualificato che abbia acquistato i titoli, né da tutti i precedenti danti causa, bensì solo da quei danti causa qualificabili come investitori professionali vigilati.

L'incertezza in merito all'estensione soggettiva della responsabilità nei confronti degli investitori non professionali, peraltro, è acuita, da un lato, dal tenore letterale dell'articolo 2483 Codice Civile che, per la sua laconicità, consente tutte le interpretazioni sopra succintamente delineate e, dall'altro lato, dall'assenza di arresti giurisprudenziali in materia (dovuta anche alla rara applicazione dell'istituto dei titoli di debito di S.r.l.).

Dinanzi a tali nebulosità interpretative, si potrebbe ipotizzare di limitare la circolazione dei titoli di debito fra soli investitori professionali, limitazione che, in assenza di divieti legislativi espressi, pare del tutto legittima. Va peraltro rilevato che simile riduzione della platea di acquirenti dei titoli di debito potrebbe rendere meno appetibile, agli occhi dei soggetti invitati, la sottoscrizione dei titoli di debito di FCT.

Pare, altresì, presumibile che il costo complessivo dell'emissione di titoli di debito possa essere complessivamente superiore rispetto all'emissione di obbligazioni, in quanto potrebbe dover scontare sia l'applicazione meno diffusa dell'istituto nella pratica, sia e soprattutto l'assunzione della garanzia sulla solvibilità della S.r.l in un ambito interpretativo ancora piuttosto confuso.

Da un punto di vista economico-finanziario, l'Advisor della Società ha, altresì, evidenziato che a parità di altre condizioni, il costo d'emissione di un prestito obbligazionario convertibile emesso da una Società per Azioni sia inferiore all'emissione di un titolo di debito convertibile emesso da una Società a Responsabilità Limitata. È infatti evidente che, dal punto di vista dell'operatore finanziario che curi l'emissione e sottoscrizione dei titoli di debito, assumere o meno la responsabilità della solvenza dell'emittente, per di più in un contesto normativo non del tutto chiaro, cambi sostanzialmente la natura e la rischiosità dell'operazione. Nel caso del titolo di debito emesso da S.r.l., il primo sottoscrittore starebbe implicitamente fornendo una garanzia ai successivi acquirenti del titolo, seppur con tutti i dubbi interpretativi sopra evidenziati, garanzia che evidentemente ha un valore e di cui chiederà corresponsione all'emittente. È del tutto verosimile, dunque, che il costo di questa garanzia confluisca implicitamente nel costo complessivo del servizio di emissione, sottoscrizione e collocamento, aumentando l'onere sopportato dall'emittente.

Per altro verso, disporre di una struttura societaria, la Società per Azioni anziché la Società a Responsabilità Limitata, che nella prospettiva appena esposta meglio si presta ad una efficace gestione delle partecipazioni detenute, appare opportuno anche nella prospettiva che segue.

Si rende, infatti, necessario prendere atto che con deliberazione approvata in data 25 maggio 2015 (mecc. 2015 01334/064), esecutiva dall'8 giugno 2015, il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'articolo 1 comma 611 e seguenti della Legge di Stabilità per l'anno 2015, il Piano Operativo di Razionalizzazione della Città di Torino portante le linee di indirizzo nonché le linee operative per ciascuna società partecipata dalla Città di Torino, tra le quali anche le società indirettamente partecipate dall'Amministrazione per il tramite della sua Holding.

In particolare, con riferimento alla partecipazione detenuta da FCT nella "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." ("FSU S.r.l."), società che gestisce la partecipazione di maggioranza nel capitale della quotata "Iren S.p.A.", il Piano di Razionalizzazione della Città, preso atto dell'articolo 1 comma 611 lettera b) Legge n. 190/2014 che prevede "la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti", considerata la natura essenzialmente "strumentale" per i due enti soci della FSU (Comune di Torino e Comune di Genova) in forza dell'attività di cui all'oggetto sociale, dispone quale linea operativa di valutare strategie di "exit" dalla società FSU con conseguente chiusura e liquidazione. Tra gli scenari possibili, attualmente in corso di studio e verifica, potrebbe delinearsi prima della chiusura e liquidazione della stessa FSU anche l'ipotesi di una "risalita" della partecipazione in Iren direttamente in FCT.

Pertanto,

- fermo restando ad oggi la necessità di estinguere il residuo debito della Società nascente dal Contratto di Finanziamento - di originari Euro 126,5 milioni - concesso da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 18 giugno 2004 e successivamente modificato ed integrato da Atti di Modifica, attualmente prorogato fino alla scadenza finale, non più prorogabile, del 31 dicembre 2015,
 - preso atto di quanto esposto dall'Advisor della società FCT relativamente al minor costo d'emissione di un prestito obbligazionario convertibile emesso da una Società per Azioni rispetto all'emissione di un titolo di debito convertibile emesso da una Società a Responsabilità Limitata,
 - ritenuto che, in considerazione di quanto più sopra esposto, la trasformazione della FCT S.r.l. in Società per Azioni costituisca un adempimento necessario per dare più efficace esecuzione agli indirizzi del Consiglio Comunale contenuti nella deliberazione approvata in data 26 gennaio 2015 (mecc. 2014 06342/064), esecutiva dal 9 febbraio 2015,
- ad oggi si rende opportuno approvare la trasformazione societaria della società "FCT Holding" da società a responsabilità limitata in società per azioni.

La trasformazione produrrà i suoi effetti con decorrenza dal giorno in cui sarà effettuato l'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti per il nuovo tipo societario.

La Società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione (articolo 2498 Codice Civile). L'operazione, infatti, muta semplicemente l'organizzazione già esistente la quale prosegue i rapporti sostanziali e processuali che ad essa fanno capo senza che si determini alcuna interruzione nella vita sociale, lasciando inalterati gli elementi non direttamente connessi con il cambiamento di tipo societario. Il patrimonio mobile ed immobile della società che si trasforma è automaticamente e senza eccezioni di proprietà della Società nata dalla trasformazione.

Di seguito si riportano tutte le proposte di modifica dello statuto di FCT, meglio evidenziate nel testo che si allega al presente provvedimento quale Allegato 1, e precisamente:

- articolo 1 "Denominazione sociale": la proposta di modifica costituisce adeguamento alla nuova forma giuridica di società per azioni con l'assunzione della nuova denominazione;
- articolo 3 "Oggetto": la proposta di modifica comporta l'aggiunta dell'ultimo comma che recita "Nell'esercizio delle proprie attività, la Società avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.": detta aggiunta è una precisazione di mera opportunità finalizzata a rafforzare la natura pubblica "in house" della Società medesima, anche in conformità alle più recenti modificazioni statutarie approvate nelle società partecipate dal Comune di Torino a Socio Unico;
- articolo 4 "Durata": la proposta di modifica comporta l'aggiunta dell'opzione della proroga della durata della Società escludendola tra le cause di recesso previste dal Codice Civile;
- articolo 6 "Capitale sociale": la nuova formulazione proposta si rende necessaria quale adeguamento alla nuova forma giuridica di società per azioni;
- all'articolo 8 si propone la nuova rubrica "Controllo Analogo - Intrasferibilità della

- partecipazione" nonché l'inserimento di tre commi ad ulteriore conferma e precisazione del particolare rapporto tra il Socio Unico e la Società stessa, anche in linea con la più recente giurisprudenza amministrativa sul tema del controllo analogo delle società "in house";
- all'articolo 9 si propone l'inserimento del nuovo articolo rubricato "Obbligazioni" in linea con quello inserito negli statuti delle altre società per azioni partecipate dalla Città di Torino;
 - all'articolo 10 si propone l'inserimento del nuovo articolo rubricato "Patrimoni destinati" in linea con quello inserito negli statuti delle altre società per azioni partecipate dalla Città di Torino;
 - articoli 11 e 12 - rispettivamente rubricati nella nuova formulazione "Competenze dell'Assemblea ordinaria" e "Competenze dell'Assemblea Straordinaria" - sostituiscono l'articolo 9 "Decisioni dei soci". Detta modifica si rende necessaria in attuazione della disciplina di cui agli articoli 2364 e 2365 Codice Civile prevista proprio per la fattispecie della società per azioni. La formulazione è, inoltre, conforme con quanto inserito negli statuti delle altre società per azioni partecipate dalla Città di Torino;
 - sempre all'articolo 11 "Competenze dell'Assemblea ordinaria", si propone tra le materie di competenza dell'organo amministrativo, oggetto di autorizzazione da parte del Socio in assemblea, l'inserimento delle seguenti materie "cessione, conferimento o scorporo di rami d'azienda", "approvazione dei budget di esercizio e dei piani degli investimenti" e "attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 200.000,00 che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese imprevedibili ed urgenti".

L'inserimento di dette nuove materie tra quelle di competenza dell'assemblea ordinaria (nella forma dell'autorizzazione) rafforza il rapporto "in house" tra l'Ente e la sua partecipata. La presente modifica comporta, infatti, la riduzione di poteri gestori degli amministratori in linea con la regola secondo la quale "il consiglio di amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri gestionali di carattere autonomo", più volte ribadita dal Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza amministrativa, in via generale, dalla Corte dei Conti e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale sul tema del "controllo analogo". [Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, 13 maggio 2015 n. 195 "... i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato; da ultimo in particolare affermata nella recente ..."; Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, 20 gennaio 2015 n. 2 "Il modello dell' "in house providing" richiede che la società affidataria sia una diramazione organizzativa dell'ente locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell'ente stesso, tanto da potersi parlare di mera "autoproduzione" del servizio. Ciò presuppone che il Consiglio Comunale controlli l'organismo partecipato in termini di preventiva definizione degli obiettivi gestionali (a cui deve tendere la partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi), di organizzazione di un idoneo sistema informativo relativo alla situazione

contabile, gestionale e organizzativa delle partecipate, ai contratti di servizio, alla qualità dei servizi erogati ed al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. È, pertanto, necessario che si realizzi quello che è definito un "controllo strutturale", non limitato agli aspetti formali relativi alla nomina degli organi societari ed al possesso della totalità del capitale azionario, talché l'ingerenza dell'ente controllante si realizzi non sotto un profilo formale, bensì sostanziale, di direzione strategica e gestionale."; Consiglio di Stato Sezione V, 9 marzo 2009 n. 1365 "il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario deve essere effettivo ... Il requisito del controllo analogo necessario per ritenere legittimo l'affidamento in house di servizi pubblici ad una società di società partecipate da più enti pubblici non sottende una logica "dominicale", rivelando piuttosto una dimensione "funzionale" ... oltre a rafforzati poteri di controllo sulla gestione, il potere, ... di approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti della società, ovverosia, tra le altre, tutte le deliberazioni da sottoporre all'assemblea straordinaria, quelle in materia di acquisti e cessioni di beni e partecipazioni, quelle relative alle modifiche dei contratti di servizio, quelle in tema di nomina degli organi e quelle in ordine al piano industriale."; TAR Piemonte, Sezione I, 13 giugno 2014 n. 1069 "La giurisprudenza comunitaria non specifica attraverso quali sistemi operativi debba estrinsecarsi la presenza di ciascun socio negli organi direttivi e con quale modalità concreta quest'ultimo debba concorrere al controllo analogo. La prassi conosce svariati meccanismi, fondati ora sulla nomina diretta e concorrente di singoli rappresentanti (uno per ogni socio) in seno al consiglio di amministrazione della società; ... Valida alternativa è offerta dagli strumenti di carattere parasociale, che operano attraverso la predisposizione di organismi di controllo, costituiti dai rappresentanti di ciascun ente locale, muniti di penetranti poteri di verifica preventiva sulla gestione dell'attività ordinaria e straordinaria del soggetto in house, tali da rendere l'organo amministrativo privo di apprezzabile autonomia rispetto alle direttive delle amministrazioni partecipanti. ... In materia di società in house ..., la giurisprudenza non manca di sottolineare la necessità che il relativo consiglio di amministrazione non abbia rilevanti poteri gestionali di carattere autonomo, e che l'ente pubblico affidante (la totalità dei soci pubblici) eserciti, pur se con moduli fondati su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario e caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria".]

La "possibilità effettiva [del socio] di partecipazione alla gestione dell'organismo del quale è parte", quale carattere tipico dell'in house, viene altresì affermato nella nuova Direttiva Appalti 2014/24/UE che, sebbene non sia stata ancora recepita (essendo ancora in corso il termine relativo per l'incombente), appare di carattere sufficientemente dettagliato tale da presentare pochi dubbi per la sua concreta attuazione:

- all'articolo 13 si propone un accorpamento tra le disposizioni dei previgenti articoli 9 e 10 con l'inserimento di alcune precisazioni di dettaglio di maggiore chiarezza;
- articolo 14 rubricato "Convocazione dell'Assemblea" riformula la disciplina dell'assemblea in prima convocazione, in conformità alla nuova forma giuridica di società per azioni;
- articoli 15 "Assemblea di seconda ed ulteriore convocazione", 16 "Assemblea totalitaria",

- 17 "Legittimazione ad intervenire e votare nelle assemblee", 18 "Presidente - Segretario dell'Assemblea - Procedimento Assembleare e verbalizzazione" sono articoli nuovi inseriti nello statuto in conformità alla nuova forma giuridica di società per azioni;
- articolo 19 "Assemblee speciali" ripropone la formulazione di quanto presente già negli altri statuti delle società per azioni controllate o totalitarie del Comune di Torino;
 - articolo 20 "Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'Organo Amministrativo" riformula il contenuto del previgente articolo 12 rubricato "Amministrazione" adattandolo alla nuova disciplina prevista per le società per azioni;
 - all'articolo 21 "Comitato di Indirizzo" si propone l'inserimento di un nuovo comma volto a "procedimentalizzare" meglio il funzionamento di questo organo interno, la cui presenza ed operatività conferma, rafforzandolo, il carattere "in house" della Società stessa come, tra l'altro, confermato dalla recente giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, 20 gennaio 2015 n. 2);
 - agli articoli 22 "Poteri di gestione e rappresentanza", 23 "Compensi" e 24 "Delega di attribuzioni" si propongono modifiche di mera precisazione;
 - articoli 25 "Presidente e Amministratore Unico" e 26 "Violazioni Tributarie" ripropongono quanto disciplinato dai previgenti articoli 16 e 17;
 - all'articolo 27 "Collegio sindacale" si propone l'eliminazione dell'organo monocratico, essendo quest'ultimo previsto esclusivamente per la fattispecie delle società a responsabilità limitata;
 - all'articolo 28 si propone l'inserimento di un nuovo articolo che disciplina l'"Organismo di Vigilanza", il quale recepisce il modello già di fatto adottato dalla Società;
 - articoli 29 "Bilancio e utili", 30 "Scioglimento" e 31 "Foro Competente" ripropongono quanto disciplinato dai previgenti articoli 20, 21 e 22;
 - all'articolo 32 "Informativa" si propone una precisazione di mero coordinamento tra gli articoli del nuovo testo di statuto;
 - articolo 33 "Trasparenza Amministrativa" propone l'inserimento di una nuova disposizione volta a recepire i recenti indirizzi in detta materia.

Conseguentemente, è necessario altresì autorizzare la Città di Torino, e per essa il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare all'Assemblea che sarà convocata per approvare l'operazione straordinaria di trasformazione della FCT Holding da società a responsabilità limitata a società per azioni, mediante l'adozione di un nuovo statuto sociale le cui modificazioni sono evidenziate nel testo a fronte che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

L'operazione di trasformazione societaria è, quindi, da ritenersi connessa con l'avvio dell'emissione obbligazionaria convertibile, quest'ultima finalizzata al rimborso del debito residuo di FCT nei confronti di Intesa Sanpaolo nascente dal Contratto di Finanziamento del 18 giugno 2004, così come modificato con atto del 23 novembre 2012 e con atto del 18 giugno 2014, già

peraltro descritti nella sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 06342/064).

A fronte del suddetto Contratto di Finanziamento, la Città di Torino, quale Unico Socio di FCT, ha rilasciato una lettera di garanzia in data 18 giugno 2004 prot. 1541, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 04616/064), successivamente modificata da atti confermativi/ricognitivi; tali lettere di garanzia confermavano da parte della Città il possesso dell'intero capitale sociale e l'impegno, in caso di insolvenza della società, di rispondere di tutte le obbligazioni assunte dalla società in forza del richiamato contratto di finanziamento.

Al fine di dare corso all'operazione di trasformazione societaria - oggetto del presente provvedimento - ed alla connessa operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile, Intesa Sanpaolo S.p.A. ha richiesto - con nota del 3 luglio 2015 pervenuta a FCT in data 6 luglio 2015 - il rilascio di una presa d'atto da parte della Città di Torino della deroga agli impegni precedentemente assunti in data 18 giugno 2004 dalla stessa Città di Torino con lettera prot. n. 1541, così come modificata da successivi atti confermativi/ricognitivi.

Detta presa d'atto comporta la deroga parziale agli impegni di (i) "vendere sul mercato n. 94.500.000 azioni IREN (...) allorchè il loro valore di mercato diventi pari o superiore all'importo di Euro 1,345/azione", (ii) "non deliberare né effettuare distribuzione di dividendi, di riserve o ad altro titolo", (iii) "non deliberare né eseguire alcuna operazione di natura straordinaria".

Pertanto, al fine di ottenere l'assenso da parte di Intesa Sanpaolo all'attuazione della trasformazione societaria di FCT e all'avvio dell'emissione del prestito obbligazionario convertibile, si rende necessario autorizzare sin d'ora il rilascio da parte della Città di Torino di una presa d'atto della deroga agli impegni assunti con la Nota Prot. n. 1541.

A titolo ricognitivo, la nuova società "FCT Holding S.p.A." a Socio Unico Comune di Torino, continuerà a mantenere la propria natura di società cosiddetta strumentale "in house" del Comune stesso, in quanto l'operazione di trasformazione in oggetto implica solo la modifica della forma giuridica della stessa FCT, restando ferma l'identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da essa costituiti anteriormente alla trasformazione.

La Corte di Giustizia CE, fin dalle prime sentenze, non ha mai dubitato che la relazione "in house" potesse sussistere tra l'Amministrazione e un soggetto avente una forma societaria. Nello specifico, proprio in una prima sentenza dell'8 maggio 2003, relativa alla Causa C-349/97, la Corte ribadiva sussistere il rapporto "in house" relativamente ad una società per azioni.

Si conferma anche per la nuova "FCT Holding S.p.A." lo scopo assunto dalla Società con la trasformazione in "holding di partecipazioni" avvenuta a seguito dell'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064), scopo che è quello di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società comunali partecipate in modo efficiente, efficace ed economico nonché di essere uno "strumento" per "una corretta azione dell'ente locale di riferimento, nonché per coadiuvare e fornire servizi alle società facenti parte del gruppo e supportare gli organi politici nelle decisioni strategiche,

senza sostituirsi all'ente nell'assunzione delle decisioni che sono di specifica pertinenza dell'ente locale, secondo le vigenti norme di legge, come affermato dalla magistratura contabile".

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato al presente provvedimento (Allegato 2).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'operazione straordinaria di trasformazione della società "FCT Holding" da Società a Responsabilità Limitata in Società per Azioni, con l'assunzione della nuova denominazione sociale "FCT Holding S.p.A." a Socio Unico Comune di Torino;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il nuovo testo dello statuto della società "FCT Holding S.p.A." a Socio Unico Comune di Torino, secondo il tenore del testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.), demandando ad un successivo provvedimento dell'organo competente l'indicazione del numero di azioni previsto all'articolo 6 primo comma dello Statuto;
- 3) di autorizzare la Città, quale Socio, e per essa il Sindaco o il suo delegato, a partecipare all'Assemblea che sarà convocata per discutere e deliberare in merito alla modificazione dello statuto di cui al citato punto 2), con facoltà di approvare il nuovo testo dello Statuto, eventualmente apportando marginali modifiche formali e non sostanziali;
- 4) in coerenza con gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con la precedente deliberazione approvata in data 26 gennaio 2015 (mecc. 2014 06342/064), di autorizzare la società "FCT Holding S.p.A." ad emettere un prestito obbligazionario convertibile in massimo numero 94.500.000 di azioni IREN, nonché, in conformità al punto e) della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 06342/064), di supportare, ove richiesto, l'operazione con il rilascio di ulteriori garanzie ivi compresa la costituzione di

- pegno sulle azioni IREN;
- 5) di autorizzare la Città, quale Socio, e per essa il Sindaco o il suo delegato, a partecipare all'Assemblea della Società "FCT Holding S.p.A." che sarà convocata per discutere e deliberare in merito all'emissione del prestito obbligazionario convertibile in massimo numero 94.500.000 di azioni IREN;
 - 6) di autorizzare "FCT Holding S.p.A." a dare corso a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per realizzare l'operazione di trasformazione societaria di cui al punto 1) e l'operazione di emissione del prestito obbligazionario di cui al punto 4);
 - 7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta da documento allegato (all. 2 - n.);
 - 7^{bis}) di autorizzare sin d'ora il Sindaco, o un suo delegato, al fine di dare attuazione all'operazione di trasformazione societaria di cui al punto 1) ed all'operazione di emissione del prestito obbligazionario di cui al punto 4), a sottoscrivere la presa d'atto della deroga agli impegni assunti in data 18 giugno 2004 dalla Città di Torino con lettera protocollo n. 1541 così come modificata da successivi atti confermativi/ricognitivi;
 - 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO

F.to Fassino

L'ASSESSORE ALLE SOCIETÀ
PARTECIPATE, POLITICHE PER LA
SICUREZZA, POLIZIA MUNICIPALE E
PROTEZIONE CIVILE

F.to Tedesco

L'ASSESSORE BILANCIO TRIBUTI
PERSONALE PATRIMONIO E
DECENTRAMENTO

F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE DI STAFF DELLA
DIREZIONE PARTECIPAZIONI
COMUNALI

F.to Villari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
F.to Tironi

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Dell'Utri Michele, Ferraris Giovanni Maria

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebecch Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Dell'Utri Michele, Ferraris Giovanni Maria

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Porcino
